IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3;

VISTO il D.L. 02.03.2020, n. 9, ad oggetto: “misure urgenti di sostegno per maniglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e la presenza di casi nella Provincia di Frosinone;

DATO ATTO che nel DCPM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO pertanto doveroso, nonostante le già chiare prescrizioni normative, relative alla necessità assoluta di evitare assembramenti e uscite non giustificate, procedere, in vista delle festività Pasquali, alla chiusura della località “Prato”, luogo tradizionalmente frequentato in occasione di tale ricorrenza;

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020;

VISTO il D. L. 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

1. Il divieto di accesso nella località “Prato” e la chiusura della strada di collegamento a detta località, all’altezza del bivio “Via Morrone” nei giorni 12 e 13 aprile 2020;
2. L’accesso sarà consentito solo per lo svolgimento delle attività pastorali svolte in loco;

La Forza Pubblica e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati all’esecuzione della presente ordinanza.

 *Dalla Residenza Municipale, lì 10.04.2020.*

 Il Sindaco

 Donato Enrico Bellisario